ProLitteris
Società svizzera per i diritti degli autori d'arte letteraria e visuale

SSA
Società svizzera degli autori

SUISA
Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali

SUISSIMAGE
Società svizzera per i diritti degli autori di opere audiovisive

SWISSPERFORM
Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune 3a 2008 – 2013

Ricezione di emissioni
Esecuzioni con supporti sonori e audiovisivi per intrattenimento generale di sottofondo

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 4 dicembre 2007. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 244 del 17 dicembre 2007.

Società di riscossione

SUISA

Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono 091 950 08 28, Fax 091 950 08 29
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon 044 485 66 66, Fax 044 482 43 33
11bis, av. du Grammont, 1007 Lausanne, Téléphone 021 614 32 32, Téléfax 021 614 32 42

http://www.suisa.ch E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Oggetto della tariffa

1 Repertori

1.1 La tariffa concerne **i diritti d'autore** relativi

- alle opere letterarie e alle opere delle arti figurative del repertorio della ProLitteris
- alle opere drammatiche e operistiche del repertorio della Société Suisse des Auteurs (SSA)
- alle opere musicali non teatrali del repertorio della SUISA (qui di seguito «**musica**»)
- alle opere visive e audiovisive del repertorio della SUISSIMAGE

1.2 La tariffa concerne inoltre **i diritti di protezione affini** relativi

- ai supporti sonori in commercio e ai supporti audiovisivi in commercio del repertorio della SWISSPERFORM
- ai programmi radiofonici e televisivi (qui di seguito insieme «emissioni») del repertorio della SWISSPERFORM.

2 Utilizzazione dei repertori

2.1 La tariffa concerne l'utilizzazione di supporti sonori e audiovisivi e la ricezione di emissioni per **intrattenimento di sottofondo** in negozi, ristoranti, locali di ricreazione, locali di lavoro, ecc., nonché per «music-on-hold».

Per intrattenimento di sottofondo s'intende la funzione di accompagnamento, complementare e accessoria dei repertori.

Non sono contemplati nella tariffa tutte quelle manifestazioni a cui ci si reca per assistere ad opere, produzioni o prestazioni o per la cui esecuzione è necessaria o essenziale l'utilizzazione di opere, produzioni o prestazioni.

2.2 Singole società di riscossione non detengono tutti i diritti di utilizzazione in relazione con l'intrattenimento di sottofondo. Qui di seguito è stabilito relativamente alle singole utilizzazioni per quali repertori è necessaria l'autorizzazione secondo questa tariffa e per quali altri un'autorizzazione speciale.

Utilizzazione	**autorizzata secondo questa tariffa**	**autorizzazione speciale necessaria**
Ricezione di emissioni **radiofoniche**	tutti i repertori	--
Ricezione di emissioni **televisive fino a 3 m diagonale**	tutti i repertori	--
Ripresa differita di emissioni	musica (diritti d'autore) e repertorio Swissperform concernente supporti sonori e audiovisivi in commercio	tutti gli altri repertori in questione
Esecuzione di **supporti sonori** con musica **in commercio**	musica (diritti d'autore) e repertorio Swissperform	tutti gli altri repertori in questione
Esecuzione di **supporti audiovisivi in commercio**	musica (diritti d'autore) e repertorio Swissperform	altri repertori in questione (di regola rappresentati dai produttori di film)
Esecuzione di supporti sonori e audiovisivi **non in commercio**	musica (diritti d'autore)	tutti gli altri repertori in questione (di regola rappresentati dai produttori di supporti sonori e audiovisivi)
Registrazione su supporti **sonori**	musica (diritti d'autore)	tutti gli altri repertori in questione
Registrazione su supporti **audiovisivi**	--	tutti i repertori in questione
Ricezione di emissioni televisive **superiori a 3 m diagonale**	--	tutti i repertori in questione

2.3 La ricezione contemporanea e invariata di programmi radiofonici e televisivi via Internet (cosiddetto simulcasting e webcasting) è equiparata alla consueta ricezione di emissioni radiofoniche e televisive disciplinata nella presente tariffa. In particolare, per la ricezione di opere e prestazioni nell'ambito di servizi cosiddetti on-demand non viene invece applicata questa tariffa.

3 **Riserve, altre tariffe**

3.1 Utilizzazioni non espressamente citate non vengono disciplinate dalla presente tariffa.

3.2 Altre tariffe delle società di riscossione prevalgono rispetto alla presente, per esempio per

- cinema (tariffa E)
- esecuzioni per manifestazioni danzanti e ricreative (tariffa comune Hb)
- Juke-Box (tariffa comune Ma)
- concerti (tariffa comune K)
- corsi di danza, ginnastica e balletto (tariffa comune L)
- treni, aeroplani, pullman, vetture pubblicitarie con altoparlante, lunapark, battelli (tariffa comune 3b)
- servizi di telechiosco, proiezioni di supporti audiovisivi a pagamento, megaschermi (tariffa comune T).

B. Società di riscossione

4 La SUISA è rappresentante, per quanto concerne questa tariffa, e punto d'incasso comune delle società di riscossione

- PROLITTERIS
- SOCIETE SUISSE DES AUTEURS (SSA)
- SUISA
- SUISSIMAGE
- SWISSPERFORM

C. Incasso tramite la Billag SA per i titolari di una concessione 2

5 La Billag SA riscuote per incarico delle società di riscossione l'indennità per la ricezione delle emissioni in base a questa tariffa unitamente al canone per la concessione 2.

I particolari vengono disciplinati in base ad un contratto fra la Billag SA e le società di riscossione.

6 Quei titolari che versano l'indennità per la ricezione delle emissioni in base a questa tariffa alla Billag SA, hanno l'autorizzazione senza indennità supplementare per tutte le altre utilizzazioni autorizzate in base alle cifre 2.1, 2.2 e 2.3 di questa tariffa.

7 L'indennità vale sempre per ufficio, negozio, azienda, veicolo, ecc.. Se per la ricezione di emissioni in più uffici, ecc., è necessaria soltanto una concessione 2, le indennità per gli altri uffici, ecc. vanno versate separatamente.

8 L'indennità viene calcolata in base alla superficie, risp. per music-on-hold, in base al numero delle linee pubbliche.

Per superficie s'intende quella su cui emissioni/esecuzioni sono udibili o visibili, inclusa la superficie occupata dai mobili.

Se la superficie non è determinabile, ma lo è il numero dei posti, vale per posto una superficie di 5 m².

9 L'indennità è pari per ogni concessione 2 e **per mese:**

9.1 Su superfici di 1000 m² e/o fino a 200 linee pubbliche (qui di seguito **utilizzazione di base**):

	diritti d'autore	**diritti di protezione affini**	**insieme**
RADIO	CHF 12.00	CHF 4.00	CHF 16.00
TELEVISIONE	CHF 12.975	CHF 4.325	CHF 17.30

L'indennità in base a questa cifra 9.1 viene qui di seguito denominata **indennità di base**.

9.2 Su superfici superiori a 1000 m² e fino a 3000 m² e/o su oltre 200 e fino a 600 linee pubbliche:

- l'indennità di base (cifra 9.1) e
- un'**indennità supplementare** di fr. 52.50 per concessione radio o, quando non vi sia una concessione radio, per concessione TV.

9.3 Su superfici superiore a 3000 m² e fino a 5000 m² e/o su 600 – 1000 linee pubbliche:

- l'indennità di base (cifra 9.1) e
- un'**indennità supplementare** di fr. 105.- per concessione radio o, quando non vi sia una concessione radio, per concessione TV.

9.4 Su superfici superiori a 5000 m² e/o oltre 1000 linee pubbliche:

- l'indennità di base (cifra 9.1) e
- un'**indennità supplementare** di fr. 157.50 per concessione radio o, quando non vi sia una concessione radio, per concessione TV.

9.5 Le indennità supplementari (9.2 – 9.4) vengono ripartite nel rapporto 9:3 fra diritti d'autore e diritti di protezione affini.

D. Incasso effettuato dalla SUISA

10 La SUISA riscuote l'indennità presso coloro che non sono titolari di una concessione 2 o che non trasmettono le indennità in base a questa tariffa alla Billag SA.

11 L'indennità è pari al

- 150 % dell'indennità di base (cifra 9.1)
- 120 % dell'indennità supplementare (cifre 9.2 – 9.4).

12 Le indennità in base alla cifra 1 raddoppiano se

- vengono utilizzati repertori senza che venga pagata l'indennità alla Billag SA e senza che ci si sia procurati un'autorizzazione della SUISA
- se l'organizzatore fornisce intenzionalmente o per negligenza indicazioni inesatte o incomplete.

13 Rimane riservato un indennizzo eccedente.

Rimane inoltre riservata la fissazione dell'indennizzo da parte del giudice.

E. Imposta sul valore aggiunto

14 Le indennità s'intendono senza un'eventuale imposta sul valore aggiunto che viene sommata all'importo, al tasso in vigore.

F. Conteggio

15 Organizzatori che sono titolari di

- una concessione 2 e utilizzano repertori su più di 1000 m² / più di 200 linee pubbliche, o
- che non sono titolari di una concessione 2, o
- che non pagano l'indennità alla Billag SA

trasmettono alla SUISA tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità, risp. dell'indennità supplementare, entro un periodo di 10 giorni a contare da quello della manifestazione, dopo l'inizio dell'intrattenimento di sottofondo o entro i termini citati nell'autorizzazione.

16 La SUISA può richiedere i relativi giustificativi.

17 Se le indicazioni o i giustificativi non vengono inoltrati entro il termine previsto neanche dopo sollecito scritto o se l'accesso ai libri contabili viene rifiutato, la SUISA può procedere alla stima delle indicazioni e approntare la fattura sulla base di questa.

G. Pagamenti

18 Le indennità vanno pagate insieme con la fattura per la concessione 2 o entro i termini fissati nell'autorizzazione.

Altre fatture vanno pagate entro i 30 giorni.

19 Indennità in base a contratti annui eccedenti l'importo di fr. 600.- si pagano di regola in quattro rate, quelle superiori a fr. 6000.- in rate mensili.

20 La SUISA può esigere garanzie da organizzatori che non adempiono i loro obblighi di pagamento entro il termine fissato.

H. Elenchi della musica utilizzata e dei supporti sonori utilizzati

21 Le società di riscossione rinunciano a questi elenchi fintantoché non li richiedano espressamente nell'autorizzazione.

I. Periodo di validità

22 Questa tariffa è valida dal 1º gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008.

Il 26 marzo 2010, la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini ha prolungato fino al 31 dicembre 2013 il periodo di validità della tariffa comune 3a, approvata con decisione del 4 dicembre 2007 e prolungata il 18 dicembre 2008 e il 11 dicembre 2009.

Questo prolungazione è stata pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 76 del 21 aprile 2010.